



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Roma, 26 gennaio 2021

Circolare n. 3

**Ai Circoli  
Alle Associazioni e Società aggregate  
Alla P.G.A. Italiana  
Alla AITG  
Alle Associazioni di Categoria**

LORO SEDI

e p.c.

Ai Consiglieri Federali  
Ai Comitati e Delegati Regionali  
Ai Delegati Provinciali di  
Trento e Bolzano

Oggetto: **Rettifica ad allegato "E" circolare n. 29/2020 Affiliazione, aggregazione e tesseramento 2021: Accertamenti sanitari per la pratica del gioco del golf tesserati non professionisti**

Si comunica che l'art. 9 "tesserati non professionisti" del Regolamento Sanitario federale è stato integrato, per quanto attiene alla produzione di certificazione medica alla pratica sportiva agonistica, con la previsione delle seguenti categorie:

**Brevetti;  
Partecipanti a Gare Giovanili.**

Si acclude pertanto l'allegato "E" alla circolare suddetta rettificato come sopra.

Il Regolamento Sanitario, approvato dalla Giunta Nazionale del Coni il 19 gennaio u.s., è consultabile sul sito federale.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Quadri



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## Allegato “E”

Alla Circolare n. 29/2020 Affiliazione, aggregazione e tesseramento

### Accertamenti sanitari per la pratica del gioco del golf

#### A) IDONEITA' SPECIFICA ALLA PRATICA AGONISTICO-SPORTIVA

Il certificato ha validità **due anni** e deve essere rilasciato unicamente da un medico specialista in medicina dello sport. Sono tenuti al rispetto della suddetta normativa i giocatori appartenenti alle seguenti categorie:

- Giocatori di Interesse Nazionale ;
- Giocatori di Interesse Federale;
- Brevetti Giovanili;
- Brevetti;
- Partecipanti ai Campionati Nazionali ed Internazionali Individuali e a Squadre;
- Partecipanti ai Campionati Regionali e Interregionali, Individuali e a Squadre organizzati dai Comitati e Delegazioni Regionali;
- Partecipanti a Tornei a Squadre;
- Partecipanti a Gare Internazionali;
- Partecipanti a Gare Nazionali 72/54, 54/54, 36/36;
- Partecipanti ai Trofei Giovanili Federali;
- Partecipanti a Gare Giovanili;
- Partecipanti a gare che prevedano 36 o più buche in una giornata, anche se non inserite nel Calendario Nazionale dell'attività dilettantistica pubblicato sul sito federale.

Tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie sopraelencate sono considerati NON AGONISTI e pertanto non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria. Si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.

#### B) PROFESSIONISTI

La materia è disciplinata dall'art. 7 della L. 23/3/81 n. 91 e dal successivo Decreto del Ministro della Sanità 13 Marzo 1995 recante 'Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti'. Pertanto tutti i professionisti sono tenuti a far pervenire la certificazione sanitaria come di seguito indicato:

1. **Professionisti che intendano partecipare ad attività agonistica di rilevanza federale (Open internazionali, nazionali, regionali, gare di circolo, pro-am o qualunque evento inserito nel calendario federale a qualunque titolo):**

- **certificato di idoneità specifica all'attività agonistica** che deve essere rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport **con cadenza biennale**;
- obbligo della scheda sanitaria personale che dovrà essere redatta da un medico di fiducia del professionista, scelto tra i medici specialisti in Medicina dello Sport ed essere aggiornata **con periodicità semestrale**.
- i professionisti giocatori dovranno sottoporsi ai seguenti accertamenti clinico strumentali e funzionali (previsti nella sezione II dell'allegato 'E' del Decreto sopra citato), con **cadenza annuale**:
  - ECG a riposo e da sforzo
  - spirometria
  - esami di laboratorio : emocromo con formula, glicemia, azotemia, VES, esame completo delle urine.

## **2. Professionisti che non partecipano all'attività agonistica federale:**

Dovranno effettuare la visita medica generale di cui alla Sez. I dell'Allegato 'E' del citato Decreto ed ottenere, con **periodicità annuale**, un certificato di **idoneità generica** attestante lo stato di buona salute.

Anche per i suddetti professionisti vige l'obbligo della **scheda sanitaria (modello relativo ai non atleti) che va aggiornato con periodicità semestrale**.

## **ATTIVITA' AGONISTICA ATLETI DIVERSAMENTE ABILI**

Per quanto attiene al certificato di idoneità alla pratica sportiva-agonistica degli atleti diversamente abili, il riferimento è l'art. 5 del Decreto Ministeriale del 4 marzo 1993.